

Codice A1814B

D.D. 10 giugno 2025, n. 1158

Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica di ca 16.308 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante alle part. nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 235 del fg. 12 del Comune di Sezzadio (AL). Deposito cauzionale, Accertamento di € 800,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di € 800,00 (Cap 442030/2025) - Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285).



ATTO DD 1158/A1814B/2025

DEL 10/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica di ca 16.308 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante alle part. nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 235 del fg. 12 del Comune di Sezzadio (AL). Deposito cauzionale, Accertamento di € 800,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di € 800,00 (Cap. 442030/2025) - Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285)

Con nota prot. n° 2758 del 22/01/2024 la sig.ra Favelli Lorella, titolare dell'omonima Azienda Agricola con sede legale in via Solia, 20 – 15016 – CASSINE (AL) – Partita Iva 02134710066, ha presentato la domanda di concessione demaniale in sanatoria per l'utilizzo di una pertinenza idrica di ca 16.308 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante alle part. nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 235 del fg. 12 del Comune di Sezzadio (AL), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del dott. Riccardo Rizzo iscritto all'Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Alessandria.

Poiché l'area ricade interamente in fascia fluviale A del PAI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4 delle norme del PAI e del relativo regolamento di attuazione, approvato con deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008, alla domanda è stato allegato un progetto di gestione.

La pertinenza idrica, richiesta per la durata di anni nove, è ubicata in prossimità della sponda orografica sinistra del fiume Bormida nel Comune di Sezzadio (AL) e, in base a quanto riportato nella documentazione tecnica, sarà utilizzata nel seguente modo:

- circa il 66% dell'area pari a 10.797 m² ad uso coltivazione pioppeto, che peraltro già esiste da 5 anni e di cui si richiede la regolarizzazione;
- il restante 34%, pari a 5.511 m², posto in adiacenza alla sponda del corso d'acqua, sarà invece destinato a diventare un'area a carattere naturaliforme.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16

dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”) ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 2771 del 22/01/2025.

L’avviso di presentazione della domanda concessione per l’uso di pertinenze idrauliche è stato inviato con nota prot. n. 2772 del 22/01/2025 all’albo pretorio telematico del Comune di Sezzadio ai fini della sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi, e con nota prot. n. 2773 del 22/01/2025 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione di domande concorrenti. Decorsi i termini di cui sopra non sono pervenute al Settore domande concorrenti.

Acquisito il nulla osta idraulico PIAL4140, rilasciato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPo) – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 2653 del 30/01/2025, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi.

In modo particolare viene evidenziato che il richiedente dovrà garantire, per tutta la durata della concessione e con relativo onere a suo carico, quanto disposto:

- dall’art. 96 comma f del r.d. 523/1904 : “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;

- dall’art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, che prevede: “sono vietate per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”.

A tale proposito si specifica che sembrerebbe che l’area indicata come “Area Naturaliforme” risulterebbe non sufficientemente estesa a garantire quanto prescritto delle norme sopra riportate. Il richiedente dovrà pertanto meglio verificare l’attuale ciglio superiore di sponda e garantire il rispetto dei 10,00 metri dallo stesso per la fascia tampone, anche mediante l’estirpo dei pioppi che dovessero eventualmente ricadere su tale area.

Qualora l’evoluzione naturale del corso d’acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell’art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con le modalità indicate nell’allegato A al succitato contributo tecnico finalizzato all’espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all’art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita anche mediante l’estirpo dei pioppi che dovessero eventualmente ricadere su tale area.

Così come previsto dall’art. 10, comma 3, lettera a) del regolamento, il Progetto di gestione ha ottenuto parere favorevole di compatibilità in base all’Allegato 1 del regolamento dell’Autorità distrettuale di bacino del fiume Po, sulla base del contributo tecnico prot. n. 82457 del 28/05/2025, fornito dal Settore Piemonte Sud della Direzione Ambiente, cui era stata inviata copia degli elaborati con nota n. 2758 del 22/01/2025. Tale contributo viene allegato alla determinazione per farne parte integrante e sostanziale e contiene le prescrizioni tecniche cui il concessionario dovrà attenersi, affinché l’intervento sia compatibile ai sensi del comma 4 dell’art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2025, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 400,00 (quattrocento/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

Considerato che, l'Azienda agricola Favelli Lorella sta utilizzando senza titolo dal 2020 una porzione dell'area pari a 10.797 m², così come stabilito dall'art. 1 bis della l.r. n. 12/2004, è tenuta a corrispondere un indennizzo, uguale al valore del canone concessorio calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento dal 2020 per un ammontare complessivo di Euro 2.786,00 (duemilasettecentoottantasei/00).

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 3/12/2024, associate all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (Codice 360884).

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che l'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) deve corrispondere l'importo totale di Euro 3.819,00 (Euro tremilaottocentodiciannove/00), di cui:

- Euro 800,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 233,00 dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso;
- Euro 2.786,00 dovuti a titolo di indennizzi pregressi annualità dal 2020.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 800,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, dovuti dall'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) - Partita Iva 02134710066 la somma di Euro 800,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-

2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 233,00 dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705).

L'importo di Euro 2.786,00 dovuto a titolo di indennizzi pregressi verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori:

- una lista di carico di complessivi Euro 1.033,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) a titolo di deposito cauzionale, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione e di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- una lista di carico pari a Euro 2.786,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) a titolo di indennizzi pregressi - annualità dal 2020 - a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) verranno inviati due avvisi di pagamento contenenti ciascuno un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento si è concluso oltre i termini istruttori previsti, per le verifiche tecniche connesse al rilascio del parere di compatibilità in base all'Allegato 1 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R n. 12-852 del 3/03/2025 "Decreto legislativo 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".;

determina

- di concedere all'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285), con sede legale in via Solia, 20 – 15016 – CASSINE (AL) – Partita Iva 02134710066, l'occupazione dell'area demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca 16.308 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante alle part. nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 235 del fg. 12 del Comune di Sezzadio (AL), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza:

- nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta PIAL4140 rilasciato dall'A.I.Po – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 2653 del 30/01/2025, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- secondo quanto stabilito nel contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità ex art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del Pai fornito dal Settore Piemonte Sud della Direzione Ambiente con nota prot. n. 82457 del 28/05/2025, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 400,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed andrà versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso, mediante avviso pagoPA inviato dalla Regione Piemonte;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare l'importo di Euro 800,00 dovuto dall'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 800,00 a favore dell'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) - Partita Iva 02134710066 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 233,00 dovuta dall'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705);

di incassare la somma di Euro 2.786,00 dovuta dall'Azienda agricola Favelli Lorella (codice soggetto 391285) a titolo di indennizzi pregressi - sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705);

- di dare atto che l'importo di € 150,00 per spese istruttoria è stato introitato sull'accertamento n. 368/2024 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (Codice 360884);

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
dott.ssa Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_Favelli_Sezzadio.pdf
2. PIAL4140_NOID-concessione_area_demaniale_Favelli_Sezzadio.pdf.p7m
3. Parere_art._32_PAI_Ditta_Favelli.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti*

Disciplinare di concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica di ca 16.308 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante alle part. nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 235 del fg. 12 del Comune di Sezzadio (AL).

RICHIEDENTE: Azienda agricola Favelli Lorella con sede legale in via Solia, 20 – 15016 – CASSINE (AL) – Partita Iva 02134710066, nella persona del suo titolare

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica di ca 16.308 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante alle part. nn. 370, 371, 372, 373, 374 e 235 del fg. 12 del Comune di Sezzadio (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. ____/A1814B del _____ e:

- nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta PIAL4140 rilasciato dall'A.I.Po – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 2653 del 30/01/2025, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- secondo quanto stabilito nel contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità ex art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del Pai fornito dal Settore Piemonte Sud della Direzione Ambiente con nota prot. n. 82457 del 28/05/2025, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2034.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda

all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5 **Canone**

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 400,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 **Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € 800,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 **Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art.9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda agricola Favelli Lorella in in via Solia, 20 – 15016 – CASSINE (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario
*(firmato in digitale)**

Il Responsabile del Settore
ing Davide Mussa
*(firmato in digitale)**

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

Prot. n. (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/90/2025/A/PIAL4140/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4140 – Richiesta nulla osta per concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 16'308 mq ad uso coltivazione pioppo in sponda sinistra del fiume Bormida adiacente ai mapp. 370, 371, 372, 373, 374, 375 del foglio 12 del Comune di Sezzadio (AL)

Ditta: Azienda Agricola Favelli Lorella

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 2758 del 22.01.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 1820 del 23.01.2025), con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione relativa alla richiesta per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 16'308 mq ad uso coltivazione pioppo in sponda sinistra del fiume Bormida adiacente ai mapp. 370, 371, 372, 373, 374, 375 del foglio 12 del Comune di Sezzadio (AL) presentata dalla sig.ra Favelli Lorella titolare dell'omonima Azienda Agricola;

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

PREMESSO CHE:

- l'area demaniale richiesta in concessione non censita catastalmente, ricade in sponda sinistra del fiume Bormida adiacente ai mapp. 370, 371, 372, 373, 374, 375 del foglio 12 del Comune di Sezzadio (AL);
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade interamente in fascia fluviale A del PAI;
- per quanto si evince dalla documentazione tecnica presentata, l'area demaniale richiesta in concessione, circa il 66%, ovvero 10'797 mq circa, è attualmente occupata da un impianto pioppicolo di 5 anni e il rimanente 34% circa, ovvero 5'511 mq, sarà destinata ad area naturaliforme;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,

alla concessione per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 16.308 mq ad uso coltivazione pioppo in sponda sinistra del fiume Bormida adiacente ai mapp. 370, 371, 372, 373, 374, 375 del foglio 12 del Comune di Sezzadio (AL), per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che depositata agli atti forma parte integrante del presente Nulla osta idraulico e secondo le indicazioni che codesti Settori Regionali, vorranno impartire **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e le eventuali prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI, per quanto di competenza. Resta inteso che qualora, per l'espressione del contributo tecnico in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI, da parte del Settore Tecnico Piemonte Sud, dovesse emergere la necessità di prevedere modifiche a quanto previsto nella documentazione tecnica presentata e depositata agli atti di questa Agenzia, o di integrare la stessa, questa dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia per le valutazioni di competenza ed eventuale rilascio di nuovo parere da parte di AIPo;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, **con relativo onere a carico del concessionario** quanto disposto:
 - o dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;*
 - o dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: *“sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”*.

A tale proposito si specifica che sembrerebbe che l'area indicata come “Area Naturaliforme” risulterebbe non sufficientemente estesa a garantire quanto prescritto delle norme sopra riportate. Il richiedente dovrà pertanto meglio verificare l'attuale ciglio superiore di sponda e garantire il rispetto dei 10,00 metri dallo stesso per la fascia tampone, anche mediante l'estirpo dei pioppi che dovessero eventualmente ricadere su tale area. Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
5. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;

6. il sesto di impianto si dovrà sviluppare su filari paralleli al filone principale della corrente idrica, posti ad idonea distanza, in modo da creare dei corridoi preferenziali al deflusso delle acque in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, evitando così di creare accumuli significativi di materiale flottante intercettato;
7. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sull'area in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o flottante depositatosi sulla stessa, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
8. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
9. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
10. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
11. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio del livello del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
12. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
13. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

15. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
16. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
17. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
18. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione e/o revoca, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione totale o parziale dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Copia del presente nulla osta viene anche inviato per opportuna conoscenza e quanto di eventuale competenza, al Settore Tecnico Piemonte Sud.

L'atto di concessione, l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo e il parere dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Ambiente Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it*

Progetto di Gestione n. 5/2025
Provincia di Alessandria Comune di Sezzadio

Oggetto: Contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32 co. 4 delle NdA del PAI. Richiedente: Ditta Azienda agricola Favelli.

La ditta in oggetto, ha richiesto il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenza demaniale posta in fascia A, sita in località adiacente la sponda sinistra del fiume Bormida in comune di Cassine.

In specifico:
Comune di Sezzadio - FOGLIO N° 12 ;

Si tratta di area demaniale appartenente al demanio idrico", prospiciente i mp 370, 371, 372, 373, 374, 375 per una superficie complessiva di ha a 1,6308

L'utilizzo delle pertinenze demaniali richieste in concessione ha quale finalità la coltivazione agricola compatibilmente con gli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 commi 2 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico che prevedono che detto uso avvenga tramite progetti di gestione volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. L'utilizzo deve essere coerente con il Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

Descrizione stato attuale a seguito di sopralluogo di verifica stato dei luoghi :

L'area oggetto d'intervento, è ad oggi coltivata in parte a pioppeto su una sup. di ha 1,0997 il resto risulta in parte inerbito e in parte con presenza di vegetazione di ripa, si tratta di un'ansa del fiume Bormida, e ricade sia in territorio del comune di Sezzadio. L'area è compresa nella fascia A del PAI ed è delimitata a Nord nord-est est dalla ciglio di sponda e dalla vegetazione spondale e a ovest sud-ovest dalle particelle confinanti.

La vegetazione tipica di ripa è rappresentata da pioppo bianco, pioppo nero, robinia, salice.

L'uso del suolo dell'area richiesta in progetto è la seguente:

- coltivazione agricola, pioppeto giovane.

Descrizione stato progettuale

Il progetto di gestione a firma del dr. Agr. Riccardo Rizzo prevede:

1) la realizzazione di un'area rinaturalizzata, che copre complessivamente circa il 33% della superficie richiesta in concessione; si tratta di un'area pari a 5.511 mq posta in adiacenza alla sponda del corso d'acqua.

La rinaturalizzazione prevederà:

- evoluzione naturale controllata mediante semina di miscuglio da inerbitamento perenne composto prevalentemente da graminacee e leguminose (erba medica, trifoglio pratense, lupinella, trifoglio incarnato). Tale superficie sarà gestita con una sfalcatura unicamente nel periodo autunno-invernale ai fini di garantire il rinnovo della vegetazione presente. L'area

svolgerà anche la funzione di area di rispetto (ecotono) fra la zona coltivata e le emergenze naturali presenti in sponda mirata alla ricostituzione delle componenti naturali tipiche della regione fluviale abbinata al contenimento puntuale (manuale o meccanico) della vegetazione alloctona arbustiva o arborea.

2) area coltivata già a pioppeto pari ad 10.797 mq

Sulla porzione richiesta per l'utilizzo agricolo verrà praticata la coltivazione del pioppo. Non essendo attualmente ancora in possesso di nessuna "ecocertificazione", la superficie massima coltivabile è comunque inferiore al 70 e si rispetterà il massimale consentito.

La coltivazione del pioppeto sarà condotta secondo le prescrizioni di cui al Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI - Indirizzi Tecnici - Allegato 1.

Prospetto superfici

Utilizzo	Sup. mq
Area coltivata a pioppeto	10.797
Area naturale gestita	5.511
Totale sup. a progetto	16.308

L'area demaniale, da utilizzarsi a pioppeto risulta essere pari a 10.797 mq e rappresenta meno del 70 % dell'intera superficie demaniale richiesta in concessione ed è associata a contestuali interventi di conservazione, valorizzazione e ricostituzione delle aree naturali.

Esaminato l'elaborato corredante le richieste di concessione e valutati i relativi contenuti tecnici, si ritiene che gli stessi siano esaustivi e conformi alle finalità generali di utilizzo delle pertinenze idrauliche demaniali, nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate, così come previsto dagli indirizzi di pianificazione di cui all'art. 32 del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 284/2006;

Vista la Deliberazione n. 26 del 11/12/1997 di adozione del PSFF;

Vista la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 di adozione del PAI;

Visto il DPCM del 24/05/2001;

Visto l'art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di attuazione del PAI;

Vista la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Po;

Visto l'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto l'art. 44 delle Norme di attuazione del PAI;

Visto il Decreto del 19/04/1999 del MIPAF;

Vista la L.R.12/2004;

Visto il R.D. 523/1904

Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

Vista la L.R. 4/2009;

Visto il D.P.G.R n. 8/R/2011 e s.m.i;

si ritiene che:

dal punto di vista tecnico l'intervento sia compatibile con quanto previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI, precisando che **si ritiene opportuno prescrivere che:**

- **la fascia di ecotono indicata in progetto sia realizzata secondo le disposizioni di cui all'allegato A e dovrà interessare tutta l'area di transizione tra ciglio di sponda e coltivo;**
- l'area boscata ripariale esterna all'area di gestione non dovrà essere oggetto di interventi se non dietro specifica istanza del concessionario e nell'area da rinaturalizzare, dovrà essere controllata l'evoluzione



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

spontanea del soprassuolo attraverso le necessarie manutenzioni e il contenimento delle specie alloctone con comportamento invasivo;

- si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie tramite interventi di manutenzione e ricostituzione della vegetazione autoctona presente nell'area naturale;
- **sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte Sud dichiarazione regolare esecuzione degli interventi eseguiti**;
- vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;
- **non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità**;
- non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità da autorizzarsi;
- non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;
- si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua;

Alessandria, 27/05/2025

Il Funzionario Forestale incaricato

Dr For. Giorgio Cacciabue

ALLEGATO A - SCHEMA DI IMPIANTO DELLA FASCIA TAMPONE

La struttura delle zone tampone ripariali si può dividere in tre parti (figura 10): la prima zona è costituita da specie arboree adulte disposte lungo il bordo del corso d'acqua che stabilizzano le rive e apportano ombra al corpo idrico riducendo la temperatura. La zona 2. Quest'ultima è costituita da alberelli in fase di crescita e da cespugli ed è la zona di massimo assorbimento di nutrienti in quanto le giovani piante richiedono quantità molto maggiori di nutrienti, rispetto a quelle adulte, indispensabili per la crescita. Questa zona inoltre costituisce l'habitat per molte specie animali e può fornire benefici economici da parte del proprietario dovuti alla produzione di biomassa vegetale che può essere periodicamente tagliata quando le piante raggiungono la maturità.

La terza zona consiste in una fascia filtro costituita da erba dove viene a concentrarsi l'acqua e il flusso idrico derivante dai campi adiacenti riducendo notevolmente il dilavamento del suolo e favorendo l'infiltrazione nel suolo ed inoltre aiuta a filtrare i sedimenti ed i relativi inquinanti presenti. Anche le erbe presenti in questa zona possono essere periodicamente tagliate per facilitare e massimizzare l'assorbimento e la rimozione.



Modulo d'impianto fascia tampone arborea erbacea


Il modello prevede la realizzazione di una fascia tampone arboreo arbustiva erbacea di larghezza di 10 mt suddivisa in una fascia erbacea a ridosso delle colture ed una fascia arborea arbustiva verso il corso d'acqua.

La fascia erbacea di larghezza 5 m è costituita da un miscuglio delle seguenti specie:

graminacee: *Agrostis stolonifera*, *Festuca arundinacea*, *Poa trivialis*, *Lolium multiflorum* leguminose: *Trifolium repens* L. *Trifolium pratense* e *Medicago sativa* e, negli ambienti vocati, *Hedysarum coronarium* L., *Lotus corniculatus* L. e *Onobrychis viciifolia*.

La fascia arborea arbustiva occupa una larghezza di mt 5 disposta su due file di piantagione, ambedue arboreo-arbustiva. La disposizione delle specie all'interno di ogni tipologia sarà casuale.

L'impianto prevede un sesto di 6m sulla fila per le piante arboree e di 2 m per quelle arbustive, la distanza tra le due file è di 2m.



Le specie sono quelle tipiche della fascia ripariale:

specie arboree: pioppo bianco, pioppo tremulo, pioppo nero, salice bianco, olmo cordato, acero campestre.

specie arbustive: nocciolo, viburno, biancospino, corniolo, sambuco, salice rosso (*S. purpurea*), sanguinello, fusaggine.

La tipologia vivaistica può essere costituita da:

1) piante in contenitore/fitocella, aventi un'altezza di 150-200 cm per piante arboree, un'altezza di 80-100 cm per quelle arbustive, tale categoria di piante, viste le condizioni pedologiche, è quella che garantisce maggior successo di attecchimento.

2) talee di salicacee (pioppo bianco, p. tremulo, p. nero, salice bianco) inframmezzate da piante in contenitore/fitocella di olmo cordato e acero campestre per le piante arboree; Piantine in contenitore/fitocella per le specie arbustive.